

LA CONSOLAZIONE ETAB
Piazza Umberto I, 6- 06059 TODI
Tel. 075-8942216
Mail: consolazione@etabtodi.it
PEC: consolazione@pec.it
Sito web: www.etabtodi.it



**CAPITOLATO POLIZZA
INCENDIO
LOTTO 1 – CIG da sistema**

DEFINIZIONI

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
ATTIVITÀ	Quella svolta in qualità di Ente Tuderte di assistenza e beneficenza per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	Brokeritaly Consulting Srl (con funzioni di consulente)
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione
PREMIO	La somma dovuta alla Società
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice

La Società

Il Contraente

DEFINIZIONI DI SETTORE

FABBRICATO	Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, rimesse, autorimesse, recinzioni, cancelli e simili, cortili, viali interni, strade private e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi e mosaici e statue che non abbiano valore artistico. Devono intendersi altresì compresi fabbricati o porzioni di essi anche in corso di costruzione e/o ristrutturazione comunque costruiti compresi eventuali alloggi prefabbricati. Devono altresì ritenersi compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere ed i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le opere assimilabili per le loro caratteristiche a costruzioni civili. Devono infine ritenersi compresi anche gli impianti di segnalazione, di illuminazione, i giardini, i parchi anche con alberi di alto fusto.
PARTITA DI POLIZZA	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso
PATRIMONIO MOBILIARE CONTENUTO	Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso/proprietà del Contraente, comprese le merci con la sola esclusione: _ di quanto definito alla voce fabbricati; _ dei veicoli iscritti al PRA; _ di quanto eventualmente assicurato con polizza "All Risks Elettronica". Si precisa che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita patrimonio mobiliare.
UBICAZIONE DEL RISCHIO	Beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'Assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente.
VALORI	La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni pasto e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo.
RISCHIO LOCATIVO	Responsabilità Civile che grava sull'Assicurato per danni materiali cagionati da eventi garantiti dalla presente polizza ai fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

La Società

Il Contraente

.....

.....

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l'eventuale periodo aggiuntivo di cui all'art.1.8 - "Durata del contratto" e le previsioni di cui all'Art. 1.9- "Cessazione anticipata del contratto", la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e la Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da inviarsi a mezzo di lettera Raccomandata A.R.. In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta). Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta tra le Parti. Tuttavia a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente il foro di Perugia.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischio relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art. 1911 Codice civile). Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 - Clausola broker

L'Ente è stato assistito in qualità di consulente da BROKERITALY CONSULTING SRL – Via Aureliana n. 53 – 00187 Roma che ha redatto la proposta di polizze che tuttavia sono state modificate in sede di approvazione. Si precisa tuttavia relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni resta competente la direzione di ETAB. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni sono valide ed efficaci solo se effettuate alla sede dell'Ente assicurato. Le comunicazioni fatte al broker non si intendono efficaci o opponibili nei confronti dell'Ente.
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato alle coordinate della compagnia assicuratrice direttamente da ETAB. Solo il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. .
- che l'opera del Broker, non sarà oggetto di remunerazione da parte delle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti di cui trattasi. Non dovranno essere previsti costi aggiuntivi comunque denominati per il Contraente.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata, solo se richiesto da ETAB e per suo proprio conto, direttamente dal Broker (previo riconoscimento delle relative attività consulenziali).

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione).

Art. 1.17- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con nota PEC. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. A tal fine la parti indicano le seguenti PEC:

La Consolazione ETAB (contraente) consolazione@pec.it

.....(Compagnia assicuratrice).....

In caso di variazione della PEC è compito immediato delle parti comunicare la variazione sempre tramite PEC; in caso di mancata comunicazione resterà valida in ogni caso la comunicazione effettuata alla vecchia PEC.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.19 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

Relativamente alla Sezione Incendio si conviene quanto segue:

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per “fabbricati” e “contenuto” non superiori ad Euro 2.000.000=. Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti (fermi i tassi di premio stabiliti nella scheda di offerta). Il Contraente si impegna (e tale impegno è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 60 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo insediamento nonché a dichiarare le somme da assicurare per le singole partite dello stesso. Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società, che provvederà ad emettere ed a recapitare a La Consolazione ETAB:

- Atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa.
- Atto di aggiornamento del premi per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento. Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.21 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le Parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;

- Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione

Incendio e rischi accessori

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione Sezione I/Incendio e rischi accessori, le Condizioni Particolari Sezione I/Incendio e rischi accessori, le norme che regolano la gestione dei sinistri Sezione I/Incendio e rischi accessori, le norme del Codice Civile e di Legge sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti nel fabbricato;
- autocombustione

Ai fini della operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:

- a) che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto il minimo non indennizzabile di € 500,00.

- caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al DPR n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal DPR n 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell'ammontare del danno. La Società rimborsa, altresì, sempre entro il succitato limite del 10%, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature ed arredamenti (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art.2.2 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito Incendio, commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- g. determinati da mareggiate, eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto ai successivi.
- h. dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione.
- i. Causati e/o dovuti da Cyber Risk

Art 2.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono invece indennizzabili, entro il limite del 10% del valore assicurato per la partita "Patrimonio Mobiliare":
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 2.4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.5 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La Società

Il Contraente

Art. 3 - Condizioni particolari Sezione I / Incendio e Rischi accessori

Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto di cui all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 3.2 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente, dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 3.3 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

Art. 3.4 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 3.5 – Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di contenitori e/o corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 3.6 - Rovina di ascensori

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni.

Art. 3.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 3.8 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 3.9 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva competenza, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

Art. 3.10 – Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

Art. 3.11 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- d) dell'ammontare di Euro 250= per ciascun sinistro.

Per le sole spese di ricerca della rottura, per la riparazione e sostituzione di tubi e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura, la garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo di Euro 100.000,00 per ogni sinistro.

Art. 3.12 – Rigurgiti acque di scarico

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

Limite di indennizzo Euro 50.000,00 sinistro/annuo e franchigia di Euro 500,00 per sinistro

Art. 3.13 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società risarcisce le lastre, specchio, vetro, anche con iscrizioni e decorazioni (escluse quindi le cornici), insegne ed i lampadari collocati ed installati sia all'interno che all'esterno contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, sempreché alla data di entrata in vigore della polizza stessa esse siano integre ed esenti da difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

La presente garanzia è prestata a “P.R.A.”, fino alla concorrenza di Euro 10.000= per ciascun fabbricato e deve intendersi estesa ai danni provocati dagli eventi di cui agli Artt. 3.25/Eventi Atmosferici e 3.28/Eventi Socio-politici.

Limite per singola lastra pari ad Euro 1.500,00

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250=.

Art. 3.14 - Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

Art. 3.15 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua a seguito di danno indennizzabile dalla presente polizza. Per la garanzia perdita di pigioni si stabilisce il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati, col massimo di un anno, e l'indennizzo relativo non potrà comunque superare la somma di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 3.16 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici/elettronici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro somma superiore ad Euro 50.000=;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;

- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;

Art. 3.17 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di addetti e/o di terzi.

Art. 3.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 50.000= per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno previsto al precedente art. 2.1.

Art. 3.19 - Onorari dei periti

La Società rimborserà, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese, nonché per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, la Società non rimborserà somma superiore al 5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro/anno;

Art. 3.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà sino fino alla concorrenza di Euro 15.000= per sinistro/anno, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, la Società non rimborserà somma superiore al 5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro/anno;

Art. 3.21 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente e/o Assicurato deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 3.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 3.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000=.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

È operante uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00

Art. 3.24 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 1.500.000=, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 3.25 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da :

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua , rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico da neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o cedimento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminieri e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti d uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti ;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 1.000,00

Per impianti fissi all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 50% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di € 50.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 4.000,00 per ogni sinistro.

Art. 3.26 - Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crolo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati
- caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione di un coperto pari al 10% con un minimo di € 5.000,00

limite di indennizzo pari al 30% delle somme assicurate del valore delle singole ubicazioni.

La Società non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine;

- che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- Indiretti, consequenziali o da inattività di qualsiasi specie;
- Alle cose o Enti posti all'aperto;
- Ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento si a ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- Ai capannoni pressostatici, ed al loro contenuto;
- Ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico da neve;
- Ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto. Cfr D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 16/02/1982)

Art. 3.27 - Acqua piovana

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia:
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di €500,00 Limite di indennizzo pari ad € 50.000 per sinistro ed anno assicurativo

Art. 3.28 – Eventi socio politici (tumulti scioperi, sommosse, atti vandalici, dolosi)

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici, dolosi .

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi ;
- d) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) imbrattamento.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di uno scoperto del 10 % con il minimodi € 2.500,00 per ogni sinistro.

Art. 3.29 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da mareggiate, maree, maremoti, variazioni della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati

c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

d) a enti mobili all'aperto;

e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti. Resta convenuto che in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno la somma superiore ad € 1.000.000,00 previa detrazione di una franchigia di € 5.000,00.

Per enti riposti in locali interrati e/o seminterrati la franchigia minima si intende elevata ad € 150.000,00 ed il massimo risarcimento previsto si intende ridotto ad € 500.000,00

Art. 3.30 - Indennità supplementare

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad Euro 50.000=.

Art. 3.31 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Limite di indennizzo sinistro/anno Euro 100.000,00

Art. 3.32 - Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società rimborserà una somma superiore ad Euro 15.000= per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 3.33 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.34 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 3.35 - Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la società pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo. In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 20.000= per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 3.36 - Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo di Euro 250,00= per ciascun sinistro. In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro un importo superiore ad Euro 100.000=.

Art. 3.37 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 500.000= per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico. In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.38 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.39 - Indennità aggiuntiva per interruzione attività

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'assicurato, a parziale deroga delle norme di cui sopra, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
- utilizzo di personale aggiuntivo per esigenze tecniche o didattiche straordinarie;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, ecc.

Per periodi di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 6 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'indennizzo. Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro e per anno cui la Società è tenuta a rispondere è pari a Euro 500.000=.

Art. 3.40 – Terrorismo

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00, il massimo indennizzo percentuale per le singole è pari al 50 % =

Art. 3.41– Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dalla presente polizza . Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto

Limite di indennizzo pari al 40% del valore per singolo fabbricato/impianto e relativo contenuto Deve intendersi operante uno scoperto del 15 % con il minimo € 15.000,00

in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 1.000.000,00 del capitale assicurato in aggregato per tutte le ubicazioni.

La Società

Il Contraente

Art. 4 – Norme che regolano la gestione sinistri Incendio e rischi accessori

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

I - Fabbricati - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come di seguito definito. **II -**

Patrimonio Mobiliare (Contenuto)- Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo. Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
 - per il Patrimonio Mobiliare il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
- a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
 - b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
 - c. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare del Cinema/Teatro in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.
- Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al

Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà.

Art. 4.5 - Mandato dei Periti

I Periti e/o esperto del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 7.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/ esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni)

Art. 4.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

Il Contraente

**SCHEDA DI
COPERTURA**

CONTRAENTE/ASSICURATO	LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
DURATA CONTRATTUALE	Anni 2 dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
SOMME ASSICURATE	
PARTITA	CAPITALE ASSICURATO
FABBRICATI	€ 1.329.825,00
FABBRICATI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	€ 10.438.455,00
FABBRICATO INTERESSE STORICO/ARTISTICO Tempio rinascimentale sito in via della Consolazione snc	€ 2.000.000,00 a P.R.A. L' assicurazione per questa partita è prevista a Primo Rischio Assoluto, senza l'applicazione delle regola proporzionale
PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO	€ 400.000,00 (riferito a tutti gli immobili salvo la Chiesa assicurata a P.R.A.)
PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO Presso il Tempio rinascimentale sito in via della Consolazione snc	€ 100.000,00 a P.R.A L' assicurazione per questa partita è prevista a Primo Rischio Assoluto, senza l'applicazione delle regola proporzionale
RICORSO TERZI	€ 1.500.000,00
FENOMENO ELETTRICO	€ 50.000,00
PERDITA PIGIONI	€ 25.000,00
EVENTI ATMOSFERICI	€ 14.000.000,00
EVENTI SOCIO-POLITICI	€ 14.000.000,00
INONDAZIONI ALLUVIONI ED ALLAGAMENTO	€ 14.000.000,00
TERRORISMO	€ 14.000.000,00
TERREMOTO	€ 14.000.000,00

PARTITA FABBRICATI STORICI :

Ai fini dell' esenzione dell'imposta per le assicurazioni di beni aventi interesse storico ed artistico, il Contraente dichiara, sotto la Sua Responsabilità, che gli enti immobili e mobili assicurati con la presente polizza sono esenti dall' imposizione diretta ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, del successivo decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 490, nonché della legge del 28/02/1983 n. 53 e D.lgs 42/2004.

La Società

Il Contraente
